

pitale, si applicano quasi interamente ed esclusivamente alle società di assicurazione. Nelle società di assicurazione è antico sistema questo, che il capitale nominale sia grande ed il capitale effettivamente versato sia piccolo; e questo è perchè i rischi eventuali ai quali la società può essere chiamata a provvedere sono grandissimi, mentre nell'andamento ordinario degli avvenimenti umani se ne verificano pochi, e perciò le somme che occorre effettivamente di pagare sono piccole.

In codeste società adunque è razionale e giusto che il capitale nominale, quello cioè che i soci in certe date eventuali sono obbligati a provvedere, sia molto più grande del capitale effettivamente sborsato.

Io faccio quest'avvertenza, perchè, tenuto conto di ciò, la parte delle osservazioni dell'onorevole Mancini, alle quali pure mi associerei, si riferiscono alle società di assicurazione, che sono fuori di questione.

La Camera deve aver presente che qui si tratta di altre società anonime fuori di quelle di assicurazione.

Ora, nelle altre società anonime per imprese industriali di qualunque genere non è che rarissimo il caso in cui sia veramente giustificato, sia veramente savio di annunciare e di emettere delle azioni di un capitale nominale molto grande con versamenti di danaro molto piccoli.

L'onorevole Mancini ha voluto dimostrare che la tassa così imposta secondo il progetto di legge è esiziale, è perniciosissima, è gravissima, e che nel tempo stesso è ingiusta.

In verità, sentendo tutti gl'immensi danni che da questa tassa verrebbero allo sviluppo dello spirito d'associazione in Italia, io sono stato portato a rileggere più volte l'articolo, per vedere se mi era ingannato sulla cifra che il progetto di legge propone. Ma quando mi son dovuto convincere che la tassa di cui si mena tanto rumore non è che di un mezzo per mille sul capitale nominale, non so rendermi ragione del terribile avvenire che l'onorevole Mancini dipingeva ai nostri occhi, qualora la tassa fosse accettata; del terribile avvenire che, secondo lui, si prepara alle società italiane, per le quali egli dichiarava che questa era questione di vita o di morte.

Io prego la Camera a volere avvertire che, se il capitale nominale fosse tutto effettivamente versato, come si dovrebbe, la tassa sarebbe di soli cinquanta centesimi per ogni mille lire; se il capitale nominale non fosse versato che per metà, la tassa si ridurrebbe ad un decimo per ogni cento lire. Nell'ipotesi poi, che non vorrei ammettere, ma ch'egli ha più volte considerato, cioè che fosse versato solamente un decimo del capitale nominale, la tassa si ridurrebbe al mezzo per cento. Ora chi potrebbe mai sostenere che a questo medesimo saggio la tassa debba riescire gravissima, esiziale?

L'onorevole Mancini, per colpire più vivamente la nostra immaginazione, ha citato il caso di una società di 50,000,000 (vero è che i milioni ai nostri giorni sono piccola cosa; ma 50,000,000 però colpiscono l'immaginazione assai), e ha detto: sapete che questa società pagherebbe 25,000 lire all'anno! Certo son molto 25,000! Ma io dirò all'onorevole Mancini che se chi fa una società di 50,000,000 non ispera di ritrarne almeno l'interesse del 5 per 0/0, cioè 2,500,000 lire, fa fare una ben trista speculazione ai suoi azionisti.

Ora, s'egli ritrae solamente il 5 per 0/0, cioè 2,500,000 lire, pagando 25,000 lire, tutti sanno che paga l'1 per 0/0 della sua rendita, ossia del suo profitto.

Ora, se il pagare l'1 per 0/0 della propria rendita sia caso di vita o di morte, per il quale uno piuttosto rinunzi a procurarsi gli altri 99 per 0/0 che spera dalla speculazione intrapresa, lo lascio giudicare alla Camera.

Dunque bisogna che ripeta che questa tassa, anche in un caso che non vorrei mai ammettere, nel caso di versamenti piccolissimi di fronte ad un capitale grandissimo, non è che una tassa ben leggera, non è che una tassa che si può ragionevolmente sopportare.

Quindi non posso ammettere che l'imporre questa tassa nel modo indicato dalla legge sia mai per recare quegli effetti esiziali, terribili, che l'onorevole Mancini prevedeva per lo svolgimento dello spirito d'associazione in Italia.

Ma poi, dirò di più, la tassa è giusta. Perchè mai voi annunciate al mondo commerciale, industriale, che avete un capitale di 10 milioni, quando effettivamente non ne potete sborsare che un solo? Perchè sperate con questo milione versato di far tanti profitti quanti ne fareste se effettivamente aveste versato i 10 milioni, altrimenti vi sarebbe inutile mettere innanzi al pubblico questa grande bandiera dei 10 milioni.

Voi sperate, mercè del credito, mercè della rapidità delle operazioni che farete, di avere que' profitti che fareste se aveste effettivamente il capitale di 10 milioni.

Allora io dico: se voi con un milione solo, mediante questo annuncio di 10 milioni chimerici, fate lo stesso profitto, è giusto che paghiate la tassa che paghereste se aveste sborsati i 10 milioni.

Io sono amico dell'ampio svolgimento dello spirito d'associazione quanto chiunque altri, io credo che da questo svolgimento l'Italia possa aspettarsi grandissimo bene per il suo avvenire economico, ma desidero, per quanto è a noi possibile, dare a questo svolgimento un indirizzo serio, savio, prudente; epperò, quando vedo che con questa tassa si metterà non un freno, che forse non è possibile, ma almeno un inciampo di più a questa tendenza, diciamo pure, de' nostri tempi di sostituire l'apparenza alla realtà, di far servire la vana pompa degli annunzi a ingannare la gente, piuttosto che a richiamare i solidi, i veri capitalisti alle imprese, io mi unirò sempre a tutte quelle disposizioni legali che potranno contribuirvi.

L'onorevole Mancini ha mostrato di temere gravissime conseguenze da questa legge per la formazione di nuove società.

Le conseguenze saranno ch'è le società si faranno più seriamente, che si faranno con capitali minori, com'egli ha detto, ma con capitali serii, non immaginari.

Non posso dunque unirmi a lui nell'emendamento che egli ha proposto. Trovo che le disposizioni della legge, salvo forse una modificazione per ciò che concerne le società in accomandita, le disposizioni del progetto di legge, io dico, sono giustissime; quindi prego la Camera di rigettare l'emendamento proposto dall'onorevole Mancini, e mantenere l'articolo 12 come sta nel progetto di legge.

CASTELLI LUIGI. Tra le obiezioni che l'onorevole Mancini fece a sè stesso, e delle quali ha avuto facile vittoria, fra quelle che gli furono apposte dall'onorevole relatore della Commissione e dal preopinante, non ho sentito accennarne una che a me pare imponente, perchè logicamente dedotta da quello stesso principio che l'onorevole oratore pose a fondamento e a dimostrazione dell'emendamento da lui proposto.

Egli dice: la tassa imposta da questa legge è un surrogato della tassa di registro; per conseguenza si deve proporzionare al numero approssimativo degli atti, delle operazioni, dei contratti che la società farebbe, e quindi all'imposta che dovrebbe pagare secondo la legge generale del registro per questi atti svariati e molteplici, se invece di essere colpiti da